



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 117/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMONTENEVE SRL  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELEMONTENEVE”) PER LA  
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 6/2014)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Co.Re.Com compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia il 24 giugno 2014 ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telemonteneve* esercito dalla società TELEMONTENEVE SRL, con sede legale in via Bondi 57/A, 23030 Livigno (SO), ed ha contestato con atto n. Cont 6/14 del 26 giugno 2014, notificato nella stessa giornata, la violazione dell’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il

superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nei giorni:

- 11 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 9-10; 11-12; 12-13; 14-15; 20-21;
- 12 novembre 2013 nella fascia oraria 3-4; 8-9; 12-13; 15-16;
- 13 novembre 2013 nella fascia oraria 1-2; 5-6; 12-13; 16-17;
- 14 novembre 2013 nella fascia oraria 15-16;
- 15 novembre 2013 nella fascia oraria 3-4; 4-5; 5-6; 9-10; 11-12; 12-13; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19-20;
- 16 novembre 2013 nella fascia oraria 3-4; 7-8; 8-9;
- 17 novembre 2013 nella fascia oraria 4-5.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento e audizione che si sono tenuti il giorno 31 luglio 2014. In sede di riunione il rappresentante della società ha dichiarato che il superamento dei limiti di affollamento orario si sono verificati per un malfunzionamento del sistema di messa in onda in *looping (ripetizione continua di immagini)* durante la rubrica *Cerco/Offro* in cui vengono trasmesse pubblicità di attività commerciali oltre a messaggi di carattere informativo, che sono stati erroneamente ripetuti nonostante il corretto inserimento nel palinsesto quotidiano, causando l'eccedenza di pubblicità. La società ha fornito copia della lettera, datata 4 dicembre 2013, con la quale la società Flan, incaricata della risoluzione del problema tecnico, ha comunicato di aver individuato il problema e di averlo risolto modificando il software della programmazione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha effettuato l'istruttoria preliminare del procedimento avendo riscontrato violazioni relative al superamento dei limiti di affollamento orario, demandando all'Autorità la quantificazione della sanzione amministrativa.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate. Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto *Co.Re.Com* di disporre la sanzione al minimo edittale, per la violazione riscontrata nei sette giorni:

- 11 novembre 2013 nella fascia oraria 6-7; 9-10; 11-12; 12-13; 14-15; 20-21;
- 12 novembre 2013 nella fascia oraria 3-4; 8-9; 12-13; 15-16;
- 13 novembre 2013 nella fascia oraria 1-2; 5-6; 12-13; 16-17;
- 14 novembre 2013 nella fascia oraria 15-16;
- 15 novembre 2013 nella fascia oraria 3-4; 4-5; 5-6; 9-10; 11-12; 12-13; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19-20;

- 16 novembre 2013 nella fascia oraria 3-4; 7-8; 8-9;
- 17 novembre 2013 nella fascia oraria 4-5.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00 euro) moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, in questo caso pari a sette, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società, in sede di audizione, ha dichiarato di aver ripristinato la corretta funzionalità delle proprie apparecchiature di trasmissione televisiva, in particolare la trasmissione in "looping" (ripetizione continua di immagini), intervenendo sul software di gestione, causa del malfunzionamento per il quale sono stati ripetuti messaggi pubblicitari oltre il dovuto e non previsti nel palinsesto che hanno causato la violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **Condizioni economiche dell'agente**

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche- in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito

locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, in questo caso pari a sette, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società TELEMONTENEVE SRL con sede legale in via Bondi 57/A, 23030 Livigno (SO), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telemonteneve*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 ( settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 117/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 117/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani